

Sentenza n. 13/2019/2 H/786

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Mauro OREFICE,

Presidente

Tommaso BRANCATO,

Consigliere

Elena TOMASSINI,

Consigliere

Marco SMIROLDO,

Consigliere - relatore

Aurelio LAINO,

Consigliere

Nicola RUGGIERO,

Consigliere

Maria Cristina

Primo Referendario

All'esito dell'udenza del giorno 10 aprile 2019, con l'assistenza del

Segretario di udienza Maria Elvira Addonizio, ha pronunziato la

seguente

SENTENZA

nel giudizio su questione di massima iscritto al n. 631/SR/QM/PRES del registro di Segreteria, concernente l'interpretazione dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, deferita dal Presidente della Corte dei conti con ordinanza n. 4 del 24.01.2019, con riferimento al giudizio pendente dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto Adige /Südtirol – sede di Trentio iscritto al n. 4271/PM

Sim A

MODULARID C.C. - 135

> del registro di segreteria, promosso dal sig. rappresentato e difeso dall'avy, Giannitalo Papa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Landolfi, in Roma, via G. Andreoli, n. 2, contro l'INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Caliulo, Lidia Carcavallo, Antonella Patteri e Sergio Preden, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29. Visti l'ordinanza di rimessione e gli altri atti di causa; Visti gli atti di intervento nel presente giudizio dei sig.ri i e and diseasa, rappresentati e difesi dall'avv. Guido Chessa, con domicilio eletto in Roma, presso e nello studio dell'avv. Andrea Lippi, via Baiamonti, n. 4, nonché del sig. rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con domicilio eletto in Roma via Bruno Buozzi, n. 32; Uditi nell'udienza del 10 aprile 2019 l'avv. Papa per il sig. l'avv. Caliulo per l'INPS, l'avv. Chessa i sigg.ri ; l'avv. Ruta per

FATTO

1.- Con l'ordinanza in epigrafe il Presidente della Corte dei conti ha deferito a queste Sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'art.

114, comma 3, c.g.c., la questione di diritto indicata con nota del 15.12.2018 dal Presidente della Sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto Adige /Südtirol - sede di Trento, emersa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4271/PM del registro di segreteria, promosso dal sig. Contro l'INPS, concernente



l'interpretazione dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165,
in materia di accertamento del diritto alla rideterminazione della
pensione di inabilità in godimento.

Detto giudizio è stato sospeso ex art. 114, comma 6, c.g.c. con
ordinanza n. 2 del 14.02.2019 del giudice unico delle pensioni della
Sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto Adige /Südtirol
- sede di Trento.

2. Dalla predetta nota del 15.12.2018 risulta che i fatti oggetto del giudizio a quo riguardano il sig. della Guardia di Finanza, il quale, cessato dal servizio all'età di anni 53 e mesi 1 per invalidità assoluta e permanente, ha chiesto - per quanto rileva nel presente giudizio - la riliquidazione del trattamento pensionistico con il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, a mente del quale; "Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato".



A tale stregua, secondo il ricorrente, i militari in congedo assoluto per infermità, impossibilitati ad essere collocati in ausiliaria e, quindi, dalla medesima esclusi, devono ritenersi destinatari della richiamata previsione normativa anche nel caso di pensionamento anticipato.

Si costituiva l'INPS che resisteva al ricorso proponendo un'interpretazione logico sistematica della norma: quest'ultima, infatti, secondo l'Istituto, deve essere letta in combinato disposto con la disciplina generale che regola condizioni, termini e modi di accesso all'ausiliaria (artt. 992 e ss. del 19gs. 66 del 2010 e s.m.i.). Così, il beneficio del c.d. moltiplicatore potrà essere riconosciuto soltanto ai militari che abbiano già raggiunto il limite di età previsto per l'accesso all'ausiliaria, ma che non possano fruirne in concreto in quanto privi dei necessari requisiti psico fisici.

Nel proseguire nell'illustrazione della questione, la nota del Presidente della Sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto Adige / Südtirol – sede di Trento del 15.12.2018 rappresentava, con riferimento all'individuazione dei corretti termini d'applicazione dell'art. dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, l'esistenza di indirizzi interpretativi difformi già in primo grado, rilevando che in sede di gravame sul punto erano state depositate unicamente due ordinanze di sospensione (Sez. II, ord. nn. 25 e 30 del 2018).

L'indirizzo favorevole alla tesi del ricorrente si basa essenzialmente sul rilievo della attuale vigenza della norma, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice dell'Ordinamento Militare (d.lgs.



66 del 2010 e s.m.i.). A tale stregua, l'incremento del montante contributivo sarebbe stato riconosciuto dal legislatore non soltanto al personale (dei ruoli civili) escluso dall'ausiliaria, ancorchè in possesso del requisito anagrafico per la cessazione dal servizio, ma anche – ed a prescindere da tale requisito – al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, in quanto dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d'istituto ex art. 929 d.lgs. 66 del 2010 e s.m.i. e, dunque, impossibilitato a prestare i conseguenti servizi, nonché ad accedere all'ausiliaria, con esclusione pertanto di qualsiasi forma di opzione al riguardo.

L'indirizzo giurisprudenziale che si contrappone alla ricostruzione sopra indicata ritiene, invece, essenzialmente in base ad una lettura sistematica dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, e degli artt. 992 es 303, del d.lgs. n. 66 del 2010, così come modificato dall'art. 10 d.l d.lgs. n. 64 del 2017, che il requisito anagrafico per accedere alla posizione di ausiliaria sia una condizione imprescindibile per la concessione del beneficio previsto dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, sia per il personale di cui all'articolo 1 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria (ossia il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale delle vigili del fuoco) che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza, sia per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici

fun 3

per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria.

Conclusivamente, la nota del Presidente della Sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto Adige /Südtirol - sede di Trento del 15.12.2018 ribadiva l'esistenza in atto di un contrasto giurisprudenziale in primo grado su materia particolarmente rilevante ed, inoltre, sottolineava la potenziale ampiezza del contenzioso e la conseguente rilevanza economica del medesimo, circostanze che – in assenza di pronunce di merito del giudice del gravame – rendevano immanente una situazione di incertezza che, per la 'delicatezza e la risalenza della questione' avrebbe potuto suggerire, con avvenuto, il deferimento di una questione di massima ex art. 114 c.g.c.

3.- Nel presente giudizio per la risoluzione della sopraesposta questione di massima, con comparsa di intervento adesivo dipendente, si sono costituiti, ad adiuvandum del sig.

Fondata la loro legittimazione all'intervento sull'art. 160 c.g.c., in ragione di una connessione oggettiva e soggettiva con il giudizio n. n. 4271/PM del registro di segreteria della Sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto Adige /Südtirol – sede di Trento, promosso dal sig. Sili intervenienti hanno illustrato il quadro normativo di riferimento dell'istituto del c.d. moltiplicatore ed individuato analiticamente una fase genetica, di conferma normativa, di anticipazione del sistema contributivo pro rata, nonché una fase



abrogativa implicita di segmenti normativi che disciplinano l'istituto.

A tale stregua hanno concluso per la non necessarietà del requisito temporale, e per il riconoscimento del beneficio anche al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, in quanto dichiarato non idoneo permanentemente al servizio anche prima del raggiungimento dei limiti di età previsto per l'accesso all'ausiliaria.

Concludendo, dopo aver svolto alcune considerazioni avverso la sentenza n. 31 del 2019 della I Sez., hanno chiesto – in sostanziale adesione all'indirizzo giurisprudenziale favorevole alle pretese del ricorrente nel giudizio a quo - che le SSRR statuiscano affermando il diritto all'applicabilità dell'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 al personale affetto da patologie invalidanti a prescindere dal requisito dell'età e ciò sino al 07.07.2017.

4.- Con memoria del 26.03.2019 si è costituito l'INPS.

Preliminarmente l'Istituto ha richiamato la sopravvenuta giurisprudenza delle Sezioni II (Sent. n.29 del 2019) e I (sent. n. 31 del 2019) che, in uno con le decisioni cautelari delle tre Sezioni centrali d'appello sulla materia, dimostra l'esistenza di un indirizzo coerente del giudice d'appello nell'affermare la necessità del presupposto anagrafico per l'applicazione dell'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165. Richiamata la normativa di riferimento (artt. 992, 995, 996, 1864, 1865 e art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165), l'Istituto ha

Jan Jan

contestato l'interpretazione datane da alcune sezioni territoriali, richiamando a conforto della propria posizione la statuizione di cui a Sez. Il n. 29 del 2019 e Sez. I n. 31 del 2019 laddove si legge che "in mancanza del requisito della cessazione dal servizio permanente per limiti di età, non sorge neppure il diritto di accedere o a permanere in ausiliaria, con la conseguenza che il beneficio de quo va interpretato restrittivamente e limitato al personale escluso dall'ausiliaria, ma pur sempre collocabile in quiescenza per limiti d'età, salva l'ipotesi della domanda da parte degli ufficiali per riduzione quadri; il vigente ordinamento non annette alcuna rilevanza alle cause impeditive del raggiungimento dei limiti d'età al fine di poter accedere all'ausiliaria".

Ha concluso affinchè le SSRR affermassero un principio di diritto secondo il quale la disposizione contenuta nell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 venga interpretata nel senso che il beneficio ivi previsto compete soltanto ai militari esclusi dall'istituto dell'ausiliaria che siano cessati dal servizio per raggiungimento dei limiti d'età o che, pur avendo diritto ad accedere o a permanere in ausiliaria, non siano in possesso dei requisiti psico fisici richiesti per l'ordinario svolgimento dei servizi da assicurare in quella posizione, mentre non può essere riconosciuto ai militari cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti d'età previsti per il grado rivestito per i quali è precluso in radice l'accesso all'ausiliaria.

5.- Con memoria del 29.03.2019 la Procura generale ha formulato le proprie conclusioni.

5.1 - Preliminarmente la PG ha eccepito:

Juin 3

- a) l'inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente, richiamando al riguardo costante giurisprudenza della SSRR (sent. nn. 16 del 2003; 1 del 2000; 3 del 1999). Ha, inoltre, contestato l'ammissibilità dell'intervento, non soltanto per il carattere incidentale del giudizio su questione di massima, ma anche per l'inconfigurabilità di una connessione soggettiva ed oggettiva delle posizioni degli intervenienti con il petitum e la causa petendi del giudizio a quo e per l'inesistenza nell'ordinamento processuale contabile della figura dell'amicus curiae;
- b) richiamato l'art. 114, comma 3, c.g.c., la PG ha eccepito l'inammissibilità della questione di massima in ragione di due rilievi:

 1) l'inesistenza di un contrasto orizzontale in sede di appello, ritenuto necessario dalla giurisprudenza delle SSRR (SSRR n. 21/2018/QM);

 2) il fatto che la questione di diritto proposta non esaurisce la propria rilevanza nel giudizio di primo grado, potendo essere dedotta come infatti è stato in appello, sede nella quale, in caso di contrasto orizzontale, potrà essere eventualmente sollevata.

Sul punto ha richiamato SSRR n. 1/2010/QM secondo cui "le Sezioni Riunite medesime non possono intervenire, allorquando l'uniforme applicazione della norma, nella nuova accezione costituzionale- evidenziata dalla dottrina – di bene -valore funzionalizzato al principio d'uguaglianza, ex art. 3 Cost., si è realizzata – o sta per realizzarsi- nelle sentenze delle Sezioni d'appello, istituzionalmente deputate a seguire gli orientamenti interpretativi dei giudici di primo grado";

c) il difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione ex art. 40

fun Do c.g.c.;

- d) la carenza dei presupposti per l'operato deferimento, atteso che le sezioni d'appello erano già state investite della questione, come dimostra la stessa nota del Presidente della Trentino Alto Adige /Südtirol sede di Trento che riferisce di decisioni del giudice d'appello pronunciate in sede cautelare;
- e) l'improcedibilità del giudizio sulla questione di massima, in ragione dell'intervenuto deposito delle sentenze n. 29 del 17.01 07.02.2019 e 61 del 17.01 04.03.2019 della II Sezione centrale giurisdizionale e n. 31 del 15.01 18.02.2019 della I Sezione, deliberate anteriormente al deferimento della QM da parte del Presidente in data 24.01.2009;
- 5.2 Nel merito, la PG, dopo aver ricostruito l'intero quadro normativo e la connessa evoluzione giurisprudenziale, nonché dopo aver puntualmente contestato le ricostruzioni formulate negli atti di intervento, ha concluso affinchè le SSRR, dichiarato inammissibile l'intervento dei sig.ri Garatelli, Checaro e (1997), dichiarino inammissibile o comunque improcedibile la questione di massima; in subordine, diano alla questione una soluzione conforme alle conclusioni cui sono pervenute le decisioni del giudice d'appello, nel senso che al militare che sia cessato anticipatamente dal servizio per infermità non spetti l'incremento del montante contributivo previsto dall'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165 del 1997.
- 6 Con comparsa di intervento adesivo dipendente nel presente giudizio per la risoluzione della sopraesposta questione di massima,



e contro l'INPS, con motivazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte sigg.ri

Ha concluso chiedendo l'affermazione del diritto a veder riconosciuta l'applicabilità dell'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165 del 1997 al personale affetto da patologie invalidanti a prescindere dal requisito dell'età.

7.- All'odierna pubblica udienza, udita la relazione, l'avv. Papa, per Para l'i, ha confermato le conclusioni formulate nel proprio atto; l'avv. Caliulo, per l'INPS, ha sinteticamente richiamato i propri scritti difensivi, confermando le relative conclusioni; su richiesta del Presidente del Collegio, gli avv. ti Chessa e Ruta, per gli intervenienti, hanno chiarito la propria posizione circa la legittimazione all'intervento e, quindi, hanno illustrato le rispettive conclusioni, chiedendone l'accoglimento.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- in via preliminare il Collegio deve accertare (anche d'ufficio ai sensi dell'art. 91, comma 3, del c.g.c.) la completa e regolare instaurazione del contraddittorio, verificando il sussistere delle condizioni d'ammissibilità degli interventi spiegati nel presente giudizio.

La regolarità del contraddittorio, quale questione processuale fondante, implicante l'applicazione di legge costituzionalmente rilevante, precede ogni susseguente valutazione in ordine al processo;

1 S

giudice, anche munito di giurisdizione, potrebbe statuire nel merito

della domanda (v. in termini, S.U. n. 2201 del 2016).

Al riguardo, va osservato che gli artt. 114 – 117 c.g.c. non prevedono l'intervento di terzo nel giudizio per questione di massima, anche nel caso di deferimento presidenziale, realtà che porta ad escludere la stessa configurabilità di un intervento nel giudizio per questione di massima. In tale processo, infatti, sono previste soltanto disposizioni (art, 115, comma 3 e 6, c.g.c.) volte a consentire alle parti del processo a quo la conoscenza del deferimento e soltanto a queste la partecipazione al relativo giudizio presso le SSRR.

In tale prospettiva, l'art. 160 c.g.c - invocato dagli intervenienti - risulta inapplicabile al caso in esame, perché detta disposizione si riferisce alla possibilità d'intervento nel giudizio nel quale è sorta la questione di massima (giudizio a quo), e non al processo nel quale si discute di quest'ultima.

Ciò posto, esaminati gli atti di intervento spiegati dai sigg.ri

Li, Checcacci Mineda e Vinedi, il Collegio li ritiene
inammissibili anche per le ragioni di cui a SSRR n. 3/1999/QM,
1/2000/QM e 16/2003/QM, alle motivazioni delle quali,
essenzialmente fondate sulla assenza della qualità di parte nello
specifico giudizio che ha fornito l'occasione per la prospettazione
della questione di massima, si fa espresso e formale rinvio ex art.
39, comma 2, lett. d), c.g.c. e art. 17 N. di A. al c.g.c. (v. SU n. 642
del 2015 e), facendole integralmente proprie in quanto complete,

A,

persuasive ed applicabili al caso in esame.

2.- Sempre in via preliminare, devono essere valutati i profili
riguardanti l'ammissibilità della proposta questione di massima
rilevati dalla Procura generale.

2.1 - Un primo rilievo concerne la carenza nell'ordinanza di deferimento del requisito della motivazione alla stregua dell'art. 40 del c.g.c., requisito che - secondo la PG - non potrebbe essere integrato dal richiamo in essa operato alla nota del 15.12.2018 del Presidente della Sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto Adige /Südtirol - sede di Trento, in quanto atto extra ordinem, non contemplato dall'ordinamento.

2.1.1 - Il rilievo è infondato.

Al riguardo il Collegio osserva che l'esame di quella che può essere ritenuta un'eccezione di nullità formale (mancanza di motivazione) dell'atto di deferimento va condotto in ragione del regime processuale di quest'ultimo.

L'atto di deferimento presidenziale è conformato, sul piano contenutistico, dall'art. 114, comma 3, c.g.c. A tale stregua, il deferimento potrà contenere: l'illustrazione di una 'questione di massima', ossia di una tematica involgente problematiche giuridiche di particolare importanza ed obiettiva complessità, aventi rilevanza generale, in quanto suscettibili di diffusa applicazione, (sul punto, nel tempo, tra le altre: SS.RR. n. 16/1995/QM; n. 7/1998/QM; n. 15/1998/QM; n. 17/1998/QM; n. 3/2000/QM), oppure, la descrizione di una "questione di diritto che abbiano dato luogo, già in



primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi" (cfr. art. 114, comma 3, c.g.c.).

Il Codice di giustizia contabile non fornisce particolari indicazioni sul regime formale dell'atto di deferimento presidenziale.

Ciò posto occorre rilevare che, comunque, la norma processuale individua il deferimento quale 'atto' e non come 'ordinanza': ciò in quanto – a rigore – una motivazione succinta (v. art. 40, c.g.c.) mal si renderebbe 'idonea' a chiarire le ragioni del deferimento, atteso i suoi termini contenutistici (questione di massima o di diritto).

I requisiti formali dell'atto di deferimento si devono correlare, allora, al generale operare del principio di libertà delle forme (art. 32 c.g.c.), che vede nell'idoneità degli atti 'al raggiungimento del loro scopo' la regola di giudizio da applicare da parte del giudice per valutare la conformità alla regola processuale dell'atto.

Ciò posto, si ritiene che le ragioni del deferimento siano state manifestate nell'atto presidenziale attraverso la relatio formale ai contenuti della nota del 15.12.2018 del Presidente della Sezione giurisdizionale per la regione Trentino Alto Adige /Südtirol – sede di Trento –, che per l'effetto costituisce parte integrante dell'atto di deferimento (sulla tecnica motivazionale della relatio formale v. SU n. 642 del 2015 e art. 17 N. di A. al c.g.c.).

Detta nota, infatti, ancorchè atto praeter legem, non può considerarsi contra legem e, poichè risulta versata agli atti del presente giudizio, è pienamente accessibile e valutabile da parte di queste SSRR in ragione del principio di acquisizione (ex plurimis, v. Cass. civ. Sez. II Ord.,



04/06/2018, n. 14284).

Il Collegio ritiene, quindi, che l'atto di deferimento sia pienamente idoneo – per le ragioni suesposte – a introdurre il presente giudizio per questione di massima sull'interpretazione dell'art 3, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165.

2.2 - Con una seconda, articolata eccezione, la PG ha eccepito l'inammissibilità della proposta questione sotto tre, concorrenti, profili: a) l'inesistenza di contrasti orizzontali in appello, richiamando sul punto SSRR n. 21/2018/QM; b) la natura della questione, non destinata ad esaurirsi in primo grado; c) l'esistenza di pronunce cautelari del giudice d'appello al momento del deferimento che avrebbero imposto di attendere le decisioni del merito del giudice d'appello in quanto già investito della questione in esame.

2.2.1 – Tutti i profili d'inammissibilità sopra richiamati sono infondati. Sul punto occorre osservare che l'esistenza di contrasti orizzontali in appello, quale condizione legittimante il deferimento di una questione di massima, è ordinariamente riferita – anche dalla giurisprudenza richiamata dalla PG – al caso previsto dall'art. 114, comma 1, c.g.c., di deferimento da parte delle Sezioni giurisdizionali d'appello e non al caso in esame.

Quanto ai profili sub b) e c), non si configurano alla stregua del diritto positivo quali limiti all'esercizio del potere presidenziale di deferimento qualora sussistano, e siano attuali, 'questioni' di massima, o 'questioni' di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi (cfr.

Ang.


art. 114, comma 3, c.g.c.).

3 - Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di l'improcedibilità del giudizio sulla questione di massima, in ragione dell'intervenuto deposito delle sentenze n. 29 del 17.01 - 07.02.2019 e 61 del 17.01 - 04.03.2019 della II Sezione centrale giurisdizionale e n. 31 del 15.01 - 18.02.2019 della I Sezione, deliberate anteriormente al deferimento della QM da parte del Presidente in data 24.01.2009, decisione che avrebbero statuito proprio sulla questione di massima oggetto del presente giudizio.

3.1 - L'eccezione è fondata e va accolta.

Le richiamate sentenze del giudice d'appello hanno, infatti, tutte affrontato la questione concernente l'interpretazione e la definizione dell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo 165/1997 concernente le condizioni per il riconoscimento del moltiplicatore in favore dei militari cessati anticipatamente dal servizio per inidoneità psicofisica.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento (l'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997; l'abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell'articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997 ad opera dell'art. 2268, comma 1, n. 930 C.O.M.; l'art. 10 del d.lgs. n. 94 del 29 maggio 2017; gli artt. 886, 992, 993, 995, 996, 1864 e 1865), hanno stabilito l'ambito soggettivo ed oggettivo d'applicazione dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997, anche con riferimento alle sopravvenienze normative del 2010, chiarendo la funzione del c.d. moltiplicatore in relazione all'istituto dell'ausiliaria ed ai rapporti con




quest'ultimo (Sez. II, sent. 29 del 2019 pagg. 5 e ss; Sez. II, sent. 61 del 2019, pag. 4 e ss.; Sez. I n. 31 del 2019, pag. 10 e ss.).

A tale stregua le decisioni del giudice d'appello hanno concordemente riconosciuto che "deve ritenersi che il raggiungimento del limite d'età per la cessazione dal servizio attivo sia condizione imprescindibile l'accesso all'ausiliaria, unitamente alla volontà/disponibilità dell'interessato ad essere richiamato in servizio che presuppone, evidentemente, la permanenza dell'idoneità psicofisica all'impiego e "ai servizi dell'ausiliaria" (v. art. 996 COM). Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio (quindi, prima del compimento del limite d'età previsto in base al grado rivestito), qualunque ne sia la causa, impedisce l'accesso all'ausiliaria. Se, viceversa, dopo il collocamento in ausiliaria sia sopravvenuta una delle cause previste dall'art. 995 COM (non accettazione dell'impiego, "motivi di salute", motivi professionali), il soggetto cessa dalla suddetta posizione e transita nella riserva e ciò può verificarsi anche prima della scadenza del periodo di ausiliaria (v. art. 992 COM).

Ebbene, il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, non può all'evidenza transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile, rectius "esclusiva" ex art. 992 COM, occorrente per l'accesso a tale posizione.

All'interno del suddetto guadro normativo di riferimento va collocata ed interpretata la disposizione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo n. 165/1997. L'incremento del montante contributivo ivi previsto in favore del "personale militare" – categoria di rilievo in fattispecie – opera, quindi, in



favore di coloro che pur avendo raggiunto l'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, id est per il transito in ausiliaria, non possano materialmente accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei. Coloro che versano in tali condizioni potranno, quindi, optare per il beneficio contributivo in questione, "in alternativa" al collocamento o alla permanenza (a seconda dei casi) in ausiliaria. Atteso che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come "alternativo all'ausiliaria", occorre imprescindibilmente che l'interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d'età (quali previsti per il grado rivestito). L'avente diritto al transito in ausiliaria potrà scegliere, pertanto, tra il collocamento effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico (art. 1864 COM), oppure -in alternativa- avvalersi del beneficio contributivo previsto dall'art. 3 comma 7 citato (art. 1865 COM)" (cfr., per tutte, Sez. II, sent. n. 29 del 2019).

Tutte le richiamate decisioni sono sì state deliberate prima del deferimento, ma sono venute a giuridica esistenza – mediante deposito – soltanto successivamente, ed in particolare, il 07.02.2019 la sentenza n. 29; il 04.03.2019 la sentenza n. 61; il 18.02.2019 la sentenza n. 31, e quindi in data successiva al 24.01.2009.

Da quanto precede può rilevarsi che la giurisprudenza d'appello ha esaurito, risolvendoli, tutti i profili sollevati con la questione di massima deferita dal Presidente in data 24.01.2009.

In tal modo, i problemi interpretativi deferiti alle SSRR hanno perduto

il 'tono' di 'questione di massima', e quindi la loro rilevanza per il giudizio a quo, per esser state prima della pronuncia delle SSRR già esaurite e risolte dagli "organi intermedi di nomofilachia", ossia le Sezioni giurisdizionali d'appello (v. SSRR, n. 8/2010/QM), tutte le problematiche giuridiche di particolare importanza ed obiettiva complessità, aventi rilevanza generale, in quanto suscettibili di diffusa applicazione, che erano state oggetto di deferimento.

Per quanto precede, la questione di massima deve essere dichiarata improcedibile; nulla per le spese.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

dichiara improcedibile la questione di massima in epigrafe;

nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10.04.2019.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Cons. Marco Smiroldo

XUAD

Pres Mauro Orefice

Depositata in Segreteria il

0 6 MAG. 2019

Il Direttore della Segreteria

Mar Les Lev